

Art. 101 della legge per la riforma  
della giustizia in materia di giornali

Vignone

Nel Codice civile, e nelle altre leggi,  
che sono attualmente in vigore, si  
scorgono varie disposizioni relative  
alla forma di giudizio da farsi in  
atti giudiziali e amministrativi nel  
giornale della circoscrizione  
giudiziale, amministrativa.

Ma alcune disposizioni tali  
disposizioni di legge considerano le  
decisioni prese sui conti e sui  
contabili di bilancio, e sui conti  
di bilancio. Ma che le decisioni di  
bilancio non debbano, e che gli  
amministratori debbano la giustizia  
sui conti, può essere eguale quella  
in materia delle decisioni sulle  
decisioni, non si deve più  
alle decisioni giudiziali le decisioni  
Amministrative, come nella  
situazione delle decisioni giudiziali,  
e dei consigli di amministrazione.

Sui altri punti della riforma  
considerando che nelle cose spettanti  
più o meno all'amministrazione  
della giustizia non si vede alcun  
senza di altre disposizioni relative  
alle amministrazioni, ma  
prevalente alle decisioni giudiziali  
le decisioni relative alle  
decisioni di amministrazione  
è quella del codice, come per

tal modo vincolato per di loro Pa-  
fanno un tutto sotto alla Dipen-  
denza di un capo, che vuol essere  
la Città in cui il Magistrato ha  
Sede.

Si avvege che dopo la conseguita  
libertà della stampa, e l'aboluzione  
essendo il numero dei giornali che  
Dove prima, certe divisioni al tutto  
non mancavano, ora ne sono abbou-  
devolmente provvedute. Ogni giornale  
si trovano naturalmente in corso  
fra di loro per ottenere la facoltà  
delle inserzioni, onde sperano un  
soccorso a sottrarre le gravi spese  
della stampa.

Forse che il potere esecutivo potrebbe  
scegliere uno per ogni divisione  
giudiziaria, e destinarlo alle inserzioni,  
ma in dinoro; ma l'atto della  
scelta potrebbe per avventura sum-  
-bora un mezzo inteso a provvisione  
degli Ausiliarij alla politica del  
Ministero.

Ed il Ministero riduppi dal pensiero  
che si abbiano a fare in opera  
con fatti mezzi, ovunque soprattutto  
la libertà delle opinioni. L'uso è  
sembrato più conveniente di lasciare  
la elezione dei giornali al prudente  
arbitrio del Magistrato di appello  
i quali non saranno costretti  
quindi in alcuna privilegio.

politica, ma avremmo in vece la sola  
pubblicità, che ha meritato di essere  
re sul miglior modo possibile, e di  
si aggiunge il scopo per il quale legge.  
Sul finire della seduta serale  
il Sig. Brancini deputato della Savoia  
avrebbe presentato un progetto di legge,  
con titolo di legge, nel quale si propone  
per base l'aggiudicazione delle inser-  
zioni per via di invito fra i giornali.  
Non pare al Ministero che sia conve-  
niente quel sistema, perché l'aggiu-  
dicazione potrebbe cadere a favore di  
un giornale che fare il suo compito  
in tutto punto al fine della pubblicità  
che si deve conseguire.

Al vantaggio poi del pubblico si  
può provvedere arbitrariamente, limitando che  
il prezzo delle inserzioni non sia regolato  
dai magistrati, e che ogni giornale  
determinasse le condizioni più avve-  
nute alla regolarità del servizio.  
Senza che l'onore di proporre alla  
Camera questo progetto di legge.

Carlo Alberto

in in in in in.

Art. 1<sup>o</sup>

Se notifikationen, le citazioni, e  
generalmente tutti gli atti che  
secondo le disposizioni del Codice

invece, e delle leggi di procedura; dove  
inserirsi nel giornale della divisione.  
D'ora in avanti saranno inseriti in  
quello dei giornali, che da oggi Ma-  
gistrato di appello del Regno sarà  
Prestato per la sua Divisione giudiziaria.  
Art. 2.<sup>o</sup>

Il Magistrate di appello al fine di  
ogni anno farà la scelta del giornale  
in cui dovranno farsi nell'anno seguente  
le dette inserzioni, fissando il prezzo della  
pubblicità, e quelle condizioni che  
stimerà convenienti al pubblico servizio.  
Art. 3.<sup>o</sup>

Quando per qualunque modo si  
copia la pubblicazione del giornale  
che avrà ottenuta la concessione  
annuale delle inserzioni, questo si  
farà nel giornale ufficiale del  
Regno finché venga altrimenti provveduto.  
Art. 4.<sup>o</sup>

Il giornale concessionario dovrà  
rendere nota al pubblico la con-  
cessione per mezzo del giornale  
ufficiale del Regno.  
Art. 5.<sup>o</sup>

Il nostro Editto degli affari  
suscettivi di grazia e clemenza  
è emanato dalla esecuzione di  
questa legge.

13 Feb. 1849,

Page 16

N<sup>o</sup> 20.

Inserzioni giudiziarie nei giornali